



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 17 del 01/07/2021

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **uno** del mese di **Luglio** alle ore 20:45, CON COLLEGAMENTO REMOTO CON I CONSIGLIERI COMUNALI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Signor Sindaco **MATTIA CARRARA** il Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale

Intervengono i Signori:

* MATTIA CARRARA	Presidente	Presente
* DAVIDE ACERBIS	Vice Presidente	Presente
* ANGELO CARRARA	Consigliere	Presente
* MARICA CARRARA	Consigliere	Presente
* FABIO CARRARA	Consigliere	Presente
* FABRIZIO DENTELLA	Consigliere	Presente
* ORIETTA GHILARDI	Consigliere	Presente
* CHRISTIAN CARRARA	Consigliere	Presente
* GIANPAOLO CANTINI	Consigliere	Presente
* CARMEN DENTELLA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 9

ASSENTI: 1

E' presente l'Assessore esterno MAJOCCHI Massimo, senza diritto di voto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Considerato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale N. 12 DEL 08 settembre 2014 , adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e rettificato con Deliberazione C.C. N. 23 del 29/07/2016;

Visti in particolare:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;*

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;*

c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”;*

d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,.....”;*

e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Considerato che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”.

Dato atto che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.

Rilevato che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga”* (lett. f);
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*. (lett. i)

Considerato che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio *“chi inquina paga”*, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

Richiamate:

a) la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, recante *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*.

b) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Aviatico non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

Visto l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla cit. deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di **€ 168.138,00** (di cui **Euro 79.420,00** componenti di costo fisse + **Euro 88.718,00** componenti di costo variabile);

Preso atto dell'atto di validazione posto in essere con esito positivo dal VICE-SEGRETARIO COMUNALE Brambilla Dott. Claudio.

Ritenuto per quanto sopra di potere approvare il Piano finanziario TARI per l'anno 2021 risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi

all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Visto l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27) il quale dispone che *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

Dato atto che il Comune, con deliberazione del C.C. n. 18 del 05/09/2020, si è avvalso della deroga disposta dall'articolo 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020, approvando le tariffe della TARI per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, con conseguente necessità di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)”.

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020).

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2020 (in G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021, successivamente al 30 APRILE 2021 ed infine al 31 maggio 2021;

Richiamato l'art. 30, comma 5 del **Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni**, che prevede il differimento dei **termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno**, in modo asincrono rispetto ai termini di **approvazione del bilancio di previsione**;

Considerato che il D.L. N. 99/2021 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30/06/2021 ha prorogato al 31 luglio 2021 i termini di approvazione del Piano Finanziario Tari 2021;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato

Con l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. ____ espressi nelle forme di legge dai nr. __ amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate nella allegata relazione illustrativa di accompagnamento al piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa, dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati.
- 3. DI APPROVARE** l'allegato Piano Finanziario della TARI relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione:
 - a) Piano economico finanziario PEF;
 - b) Relazione di accompagnamento;
 - c) Dichiarazione di veridicità;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto e relativi allegati, all'ARERA ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli nr. _____ espressi nelle forme di legge dai nr. _____ amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 01/07/2021 N. 17

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021

SERVIZIO AREA UNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Aviatico, 26/06/2021

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.to CLAUDIOBRAMBILLA

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Aviatico, 26/06/2021

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.TO CLAUDIOBRAMBILLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MATTIA CARRARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALBERTO BIGNONE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____.

è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ALBERTO BIGNONE

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021

SERVIZIO RIFIUTI COMUNE DI AVIATICO (BG)

Indice della relazione

1	Premessa	4
2	Relazione di accompagnamento al PEF.....	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	4
2.1.1	Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni urbane recuperabili	5
2.1.2	Recupero e smaltimento rifiuti urbani differenziati e indifferenziati	6
2.1.3	Gestione tariffe e rapporto con gli utenti.....	6
2.1.4	Attività esterne.....	7
2.1.5	Cessazioni/acquisizioni.....	7
2.1.6	Ricostruzione dei Dati	7
2.2	Altre informazioni rilevanti	8
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dalla Società	8
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	8
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	8
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	8
3.1.3	Fonti di finanziamento	9
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	9
3.2.1	Dati di conto economico	9
3.2.1.1	Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni	9
3.2.1.2	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020.....	9
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	10
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	10
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	10
4.1	Attività di validazione svolta	10
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	11
4.3	Costi operativi incentivanti.....	12
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	13
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2019.....	13
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	15
4.7	Scelta degli ulteriori parametri in relazione ai conguagli.....	16
4.8	Verifica condizioni di cui al comma 3.1 dell'art. 3 dell'MTR	16

1 Premessa

Il Comune di Aviatico ha affidato “*in house*” alla Società SERVIZI COMUNALI Spa (denominata di seguito anche Società) con sede in Sarnico (BG), le attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti di seguito descritte.

Il Comune di Aviatico, (Ente territorialmente competente), sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Servizi Comunali Spa, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, opera secondo il modello organizzativo *dell’in-house providing* tramite affidamento di servizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/11/2020 si occupa del servizio di igiene ambientale nel Comune di Aviatico ed effettua i seguenti servizi:

- Raccolta rifiuti differenziati
- Raccolta rifiuti indifferenziati
- Trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso centri di destino
- Trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso centri di destino
- Nolo container presso il Centro di Raccolta Comunale e territorio (pile e farmaci)

Sono in capo al Comune le seguenti attività inerenti al servizio rifiuti:

- Attività di gestione tariffe in base alle competenze normative
- Attività di controllo e verifica della gestione complessiva
- Gestione della pulizia e dello spazzamento delle strade con personale comunale
- Gestione Centro di raccolta in convenzione con i comuni di Algua, Bracca e Costa Serina

Inoltre, la Società:

- provvede alla stipula di contratti con centri di destino per il trattamento, recupero dei rifiuti e smaltimento degli stessi.
- promuove campagne mirate di sensibilizzazione ambientale e promozione della raccolta differenziata e laboratori scolastici in materia ambientale.
- gestisce le segnalazioni e i reclami inerenti ai servizi forniti anche tramite numero verde e fornisce tutte le ulteriori informazioni sempre nell’ottica della soddisfazione dell’utenza.

Provincia di Bergamo

Comune di Aviatico		2019	
Abitanti	557	Superficie (kmq)	8,527
• N. utenze domestiche	1.753	• Sup. urbanizzata	0,539
• N. ut. non domestiche	20	• Zona altimetrica	Montagna
		Comp. dom.:	NO
		CdR:	Usa area altro comune
		T. punt.:	

2.1.1 Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni urbane recuperabili

Il calendario delle raccolte domiciliari è reso disponibile dalla Società in formato cartaceo, sul proprio sito istituzionale (www.servizicomunali.it) e attraverso l'applicazione *Il Rumentologo* (app e online site www.rumentologo.it) che guida l'utente ad un corretto utilizzo del servizio, con l'indicazione anche degli orari di apertura centro di raccolta e al corretto conferimento del rifiuto.

Sono programmate le seguenti raccolte domiciliari PORTA a PORTA:

Raccolta differenziata UtENZE domestiche e non domestiche		
Rifiuti	Modalità di raccolta	Frequenza (giorni lavorativi)
Carta, Cartone	Domiciliare	1 giorni su 14
Rifiuti organici	Domiciliare	1 giorni su 7 2 giorni su 7 nel periodo estivo
Imballaggio Vetro / Metallo	Domiciliare	1 giorni su 14
Imballaggio plastica	Domiciliare	1 giorni su 14

Raccolta rifiuti residui indifferenziati UtENZE domestiche e non domestiche		
Rifiuti	Modalità di raccolta	Frequenza (giorni lavorativi)
Secco Residuo	Domiciliare	1 giorni su 7

Qualora nello svolgimento dei servizi domiciliari l'operatore incaricato dalla Società riscontri nei contenitori/sacchi, rifiuti non corrispondenti alle specifiche del servizio, appone idoneo avviso che motivi il mancato ritiro.

Il personale addetto al Centro di Raccolta controlla la natura, la provenienza dei materiali conferiti dall'utenza, fornisce assistenza all'utenza nella fase di conferimento.

Il Centro di Raccolta Comunale è in convenzione con i comuni di Alga, Bracca e Costa Serina (capo convenzione):

**CENTRO DI
RACCOLTA
RIFIUTI COMUNALE**
LOCALITA' TIBERIO - COSTA SERINA

ORARIO INVERNALE
(1 Ottobre - 31 Marzo)

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì		14:00 - 17:00
Martedì		
Mercoledì		13:00 - 17:00
Giovedì		
Venerdì		
Sabato	08:30 - 12:00	14:00 - 17:00
Domenica		

ORARIO ESTIVO
(1 Aprile - 30 Settembre)

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì		14:00 - 18:00
Martedì		
Mercoledì		14:00 - 18:00
Giovedì		
Venerdì		
Sabato	08:30 - 12:00	14:00 - 18:00
Domenica		

2.1.2 *Recupero e smaltimento rifiuti urbani differenziati e indifferenziati*

La Società esegue il trasporto e il conferimento di tutto il materiale conferito presso il Centro di Raccolta e/o raccolto nel corso dei servizi eseguiti sul territorio all'impianto di destino debitamente autorizzato secondo normativa vigente. Si evidenzia che i rifiuti indifferenziati (rifiuto secco non riciclabile) sono conferiti al termovalorizzatore di Dalmine gestito da REA Dalmine spa. Rimangono di competenza economica totale dell'Ente, in base all'affidamento di servizio sottoscritto dalle parti, sia il costo degli smaltimenti che il ricavo derivante dalla commercializzazione delle materie differenziate. Nel corso del 2019 sono stati individuati dalla Società, per soddisfare al meglio le necessità dei comuni affidatari di servizi più di n. 90 centri di destino dei rifiuti.

2.1.3 *Gestione tariffe e rapporto con gli utenti*

Il servizio di Gestione tariffe e rapporto con gli utenti viene svolto dall'Ente. Il Comune utilizza le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Con la qualificazione della natura tributaria della TARI la titolarità del tributo è in carico al Comune che effettua le attività di gestione dello sportello TARI.

Sono definibili gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti l'insieme delle seguenti attività:

- censimento e classificazione delle utenze domestiche e non domestiche fruitrici del servizio, effettuato a mezzo di autodenuncia del contribuente o mediante accertamento d'ufficio;
- liquidazione, postalizzazione, stampa e recapito dei documenti di riscossione, ivi compreso i modelli f24 precompilati per il versamento del tributo TARI da riscuotere annualmente;
- verifica e rendicontazione dei versamenti effettuati dai contribuenti;
- verifica, di accertamento e di contrasto all'evasione e/o elusione del tributo, comprensiva dell'adozione dei provvedimenti di accertamento/o propedeutici alla fase di riscossione coattiva;
- riscossione coattiva esercitata dal Comune stesso ovvero tramite il Concessionario per la riscossione coattiva;
- rapporti con gli utenti, anche in contraddittorio, per quanto riguarda tutte le attività inerenti alla gestione della TARI.

Nel piano finanziario l'Ente indica:

- costi della gestione per il controllo del servizio ambiente;
- costi della gestione del personale comunale per il controllo contabile della gestione delle tariffe (ufficio tributi e ragioneria);
- costi della gestione delle tariffe e dell'utenza (ufficio tributi);
- costi diretti sostenuti dal comune per la gestione ambiente (spazzamento e pulizia strade con personale comunale, costi diretta del centro di raccolta in convenzione);
- valori FCDE nei limiti previsti da MTR.

La Società ha messo a disposizione dell'Ente e dei cittadini:

- numero verde per la segnalazione di disservizi.

2.1.4 Attività esterne

Non vengono svolti servizi esterni al perimetro di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2.1.5 Cessazioni/acquisizioni

Il servizio ha avuto inizio in un periodo successivo al 2019.

2.1.6 Ricostruzione dei Dati

Ai fini della ricostruzione dei dati, il Gestore ha operato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.5 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 lettera b) "... nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019".

I costi ed i ricavi del Gestore, inseriti nel PEF sono stati estratti dalla contabilità per centri di costo relativi alle attività facenti parte del perimetro di cui la Società si avvale per la predisposizione del proprio bilancio.

Ai fini delle elaborazioni necessarie alla redazione del MTR, i costi di servizi esposti sono stati rilevati sulla base di servizi di medesima classificazione (CTR, CRD, ...) svolti presso altri Enti serviti nell'anno 2019 (a-2), mentre per smaltimenti e somme da recupero da vendita di materiale differenziato sono state utilizzate le quantità ed i valori economici di mercato desunti dalla previsione di spesa allegata all'affidamento di servizio.

I costi ed i ricavi dell'ENTE, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall'Ente medesimo, mediante elaborazioni contabili derivanti dalle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili al servizio rifiuti sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

I costi e i ricavi riferiti all'anno 2019 sono stati distribuiti secondo quanto indicato nell'allegato A della delibera 443/2019/R/rif.

Nella tabella che segue, sono riportati i valori risultanti, aggiornati all'anno 2021, mediante l'applicazione del tasso di inflazione relativo all'anno 2021 inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo.

	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	14.584	-	14.584
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3.468	-	3.468
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	30.163	-	30.163
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	31.758	1.843	33.601
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.457	-	1.457
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	3.626	-	3.626
Oneri relativi all'IVA indetraibile		9.394	9.394
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	37.341	37.341
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	12.485	12.485
Costi generali di gestione CGG	6.288	5.789	12.077
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-

Altri costi <i>CO_{AL}</i>	-	-	-
Costi comuni <i>CC</i>	6.288	18.274	24.562
Ammortamenti <i>Amm</i>	3.007	-	3.007
Accantonamenti <i>Acc</i>	-	10.161	10.161
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche			-
- di cui per crediti	-	10.161	10.161
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie			-
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	2.389	-	2.389
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i>	-	-	-
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	5.396	10.161	15.557
Oneri relativi all'IVA indetraibile	-	740	740
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		-	-

2.2 Altre informazioni rilevanti

La Società, sulla base delle informazioni reperite e della documentazione ricevuta, NON presenta:

- Procedure fallimentari in corso;
- Concordati preventivi in corso;
- Sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dalla Società

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non sono previste variazioni di perimetro (*PG*), né variazioni delle attività effettuate dal gestore o processi di aggregazione delle gestioni fatta eccezione delle normali dinamiche connessa alla variazione della popolazione residente, delle attività economiche e delle scelte urbanistiche.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non sono attese variazioni delle caratteristiche del servizio (*QL*) intese come variazioni significative delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU.

Il comune di Aviatico ha conseguito i seguenti livelli di RD:

- ✓ 76,10% anno 2019;
- ✓ 74,80% anno 2018;
- ✓ 72,10% anno 2017;
- ✓ 72,00% anno 2016.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, SERVIZI COMUNALI S.p.A utilizza esclusivamente ricavi provenienti dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture emesse ai Comuni affidatari dei Servizi di igiene ambientale, o tramite il ricorso al mercato finanziario.

Per questa ragione SERVIZI COMUNALI S.p.A non si avvale di fonti di finanziamento e/o di fondi di garanzia forniti da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell'autosufficienza finanziaria derivante dalla gestione ordinaria.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno *a* (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati dal Gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* (2019) come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

Le componenti di costo riportate nel PEF 2021 sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno *a-2* (2019).

3.2.1.1 Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni

I costi sostenuti dalla Società direttamente attribuibili ai singoli comuni, quali quelli di smaltimento e recupero delle frazioni valorizzabili, sono stati imputati direttamente al PEF del singolo Comune, sulla base delle quantità e dei valori economici di mercato desunti dalla previsione di spesa allegata all'affidamento di servizio. La ripartizione tra costi CTS e CTR è determinata sulla base della percentuale di raccolta differenziata definita da ISPRA 2019.

I costi sostenuti dalla Società non attribuibili direttamente ai singoli comuni, sono stati ripartiti tra i vari Comuni gestiti in proporzione al fatturato di competenza dell'anno 2019, rilevato in comuni con servizi simili.

3.2.1.2 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Come chiarito dall'ARERA al comma 1.4 dell'art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale dei costi del PEF sono state sottratte le seguenti entrate:

	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		-	-

Come indicato nella Guida alla compilazione per la raccolta dati aggiornata il 15/03/2021 paragrafo 6.1.4, il valore complessivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF è riportato nella tabella PEF pur non costituendo un input per la determinazione delle entrate tariffarie e del livello di crescita delle entrate tariffarie.

Tali somme saranno detratte dalla componente fissa preliminarmente alla determinazione delle tariffe fisse. Al fine di facilitare la definizione del quadro tariffario viene inserita a fondo relazione le componenti parte fissa e variabile che andranno a generare le tariffe 2021.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI:

	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	3.626	-	3.626

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia:

	Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.457	-	1.457

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

I cespiti del Gestore afferenti all'area dei costi comuni e generali inseriti nei costi di capitale sono riferiti alla sola quota parte del totale dei cespiti di cui SERVIZI COMUNALI è proprietaria che hanno centro di costo "Rifiuti", pertanto non è stato necessario applicare driver per la ripartizione.

Per la ripartizione generale dei costi di capitale dei beni di utilizzo simultaneo in più Comuni in cui viene svolto il servizio rifiuti, è stato utilizzato come driver unico di ripartizione, il fatturato di competenza dell'anno 2019, rilevato in comuni con servizi simili.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune in oggetto, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF "grezzo" proposto dal gestore SERVIZI COMUNALI Spa, costituito dalla seguente documentazione:

- ✓ il PEF c.d. "grezzo" relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria competenza;
- ✓ la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ✓ la relazione c.d. "grezza" che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo;
- ✓ la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

Il PEF "grezzo", è stato integrato con i dati inerenti ai costi e ai ricavi afferenti al servizio rifiuti, sostenuti dall'Ente, per lo svolgimento delle attività descritte al precedente punto 2.1.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'Ente Territorialmente Competente, o in alternativa da un soggetto

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore (articolo 6, comma 6.4, Deliberazione n. 443/2019/R/rif).

L'art. 19 dell'MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati economici contabili dei Gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

L'area deputata dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dal gestore riguardo all'anno *a* (2021).

Nel caso di specie i dati riportati dal Gestore sono stati desunti dal Bilancio 2019 così come facilmente reperibili dal sito del Gestore. A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dal gestore unitamente al PEF grezzo, l'attività svolta dal Gestore Servizi Comunali Spa di riclassificazione dei costi è indicata correttamente (metodologia analitica e/o driver), così come i costi generali del Comune risultano correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie 2019 e sono stati attribuiti nelle singole voci di costo (metodologia analitica e/o driver) enucleati nella relazione di accompagnamento.

La verifica della metodologia di applicazione dell'MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente;
- il Gestore ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF contenente:
 - o il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - o la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - o il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio.
- Il Gestore ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio.

A partire dai dati precedentemente descritti l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- La ricezione e analisi del PEF grezzo da parte del Gestore;
- Analisi delle specifiche voci di competenza del Comune;
- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall'MTR (sharing, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario all'interno del limite di incremento tariffario previsto dall'MTR. I valori riscontrati secondo la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF in oggetto rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta essere la seguente:

rpi_a	MTR	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E	0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C	1,6%
$(1+r)$	C	1,016
$\sum T_a$	C	168.138
$\sum TV_{a-1}$	E	89.223
$\sum TF_{a-1}$	E	76.298
$\sum T_{a-1}$	C	165.521
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C	1,0158
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	168.138
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C	-

I fattori QL_a e PG_a sono stati posti pari a 0, poiché non sono previsti miglioramenti della qualità del servizio e non sono intervenute variazioni del perimetro di gestione.

Verifica limite di crescita

$$\sum T_a / \sum T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$$

Essendo $\sum T_a / \sum T_{a-1} = 1,0158 \leq (1 + \rho a) = 1,016$ la verifica è positiva

Come indicato nel Guida alla competenza per la raccolta dati, Tariffa rifiuti – PEF 2021 aggiornato il 15/03/2021, la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, $\sum T_{a-1}$ è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come importo articolato all'utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019 secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, c.d. "Cura Italia".

Dettaglio del valore a base della verifica del limite alla crescita:

$\sum TV_{a-1}$	89.223
$\sum TF_{a-1}$ al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2 DRIF 2020	76.298
$\sum T_{a-1}$	165.521
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 compresa nella $\sum TF_{a-1}$	-

4.3 Costi operativi incentivanti

Il Comune non ha previsto l'introduzione di componenti di costi operativi incentivanti di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ di cui all'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Caso non ricorrente.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019

Ai sensi dell'art. 1.5 lettera b) della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 trattandosi di avvicendamento gestionale con decorrenza a partire dal 2020, sono state poste a zero le componenti RC relativa all'anno 2019.

I valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, sono stati posti pari a:

Coefficiente di gradualità	
Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	-0,40
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	-0,28
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	-0,10
Totale γ	-0,78
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$	0,22

La scelta dei soprariportati valori dei coefficienti di gradualità è stata effettuata in conformità alle previsioni all'art. 16 del MTR, nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

Per l'anno 2021, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) e il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013;

Per l'anno 2021 il costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = (\Sigma TV_{a-2 \text{ old}} + \Sigma TF_{a-2 \text{ old}}) / q_{a-2}$$

dove, q_{a-2} indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2019.

Per il Comune in oggetto il $CUeff_{a-2}$ è pari a:

q_{a-2} (kg)	676.301
$CUeff_{a-2}$	24,47

Il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per il Comune in oggetto è pari a:

Fabbisogno standard €cent/kg	30,16
------------------------------	-------

Pertanto, il CU_{eff} relativo all'anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per l'anno 2021, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno 2019 è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità (ΣTV_{2019}^{new}) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno 2019 (ΣTV_{2019}^{old}):

$$RC_{TV,a} = \Sigma TV_{2019}^{new} - \Sigma TV_{2019}^{old}$$

La componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno 2019 è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità (ΣTF_{2019}^{new}) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno 2019 (ΣTF_{2019}^{old}):

$$RC_{TF,a} = \Sigma TF_{2019}^{new} - \Sigma TF_{2019}^{old}$$

Sulla base delle elaborazioni prodotte le componenti a conguaglio risulta essere le seguenti:

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	€ -
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	€ -
$RC_{TV} + RC_{TF}$	€ -

Pertanto, in considerazione del posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli di valori della tabella sottostante.

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0.45 < \gamma_1 < -0.25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0.3 < \gamma_2 < -0.2$

	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0.15 < \gamma_3 < -0.05$
--	--	----------------------------

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha assunto i valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui sopra, sulla base delle seguenti valutazioni:

γ_1 - *percentuale raccolta differenziata RD*

La percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2019 è stata pari a 76,10% dato risultante dall'Osservatorio Provinciale, ponendo il Comune in oggetto al di sotto della media nazionale e della media regionale, per l'anno 2019 come risultante dal Rapporto rifiuti urbani 2019 Ispra.

- RD Comune in oggetto 2019 76,10%
- RD Media Regione Lombardia 2019 72,00%
- RD Media nazionale 2018 (ultimo dato) 58,10%

Pertanto, l'amministrazione Comunale in considerazione dei risultati ottenuti ha adottato un valore di γ_1 pari a -0,40 con valutazione positiva.

γ_2 - *performance riutilizzo/riciclo*

Il Comune in oggetto, con un valore dell'indifferenziato pro-capite pari a 290,00 kg/abitante, si posiziona al di sopra della media nazionale e di quella regionale, determinato mediante rielaborazione dei dati dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti BG.

- Indifferenziato pro-capite Comune in oggetto 2019 290,00 kg/ab.
- Indifferenziato pro-capite Media Regione Lombardia 2019 134,00 kg/ab.
- Indifferenziato pro-capite Media nazionale 2018 188,42 kg/ab.

Pertanto, l'amministrazione Comunale in considerazione dei risultati ottenuti ha adottato un valore di γ_2 pari a -0,28 con valutazione positiva.

γ_3 - *Valutazione soddisfazione utenti*

Ad oggi non si dispone di una valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, tuttavia il limitato numero di reclami pervenuti, i risultati ottenuti nel tempo nella raccolta, consentono all'amministrazione Comunale di adottare un valore di γ_3 pari a -0,1.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per la determinazione dei fattori b ed ω di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,50 per il fattore b e 0,4 per il fattore ω in considerazione delle scelte sopra esposte, dei risultati ottenuti, della tutela degli utenti del servizio e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri in relazione ai conguagli

In merito ai conguagli 2019-2021 l'amministrazione Comunale ha determinato pari a 1 il fattore r , che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio variabile tra 1 e 4, anche se non ha evidenziato conguaglio per via della definizione in modalità semplificata del piano a seguito dell'avvicendamento gestionale.

In merito ai conguagli 2018-2020 l'amministrazione Comunale non ha inserito alcun valore nel PEF 2021 in quanto totalmente coperte dal PEF 2020.

In merito ai valori relativi alla deroga ex art. 107 c. 5 d. l. 18/2020 derivanti dalla differenza tra i costi da PEF 2019 e i costi da PEF 2020: si inseriscono nel PEF 2021 i valori pari a € 1.427 (parte variabile) e € 1.221 (parte fissa) e l'amministrazione Comunale ha determinato pari a 1 il fattore r , che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio variabile tra 1 e 3.

4.8 Verifica condizioni di cui al comma 3.1 dell'art. 3 dell'MTR

Si espongono di seguito i valori dei costi fissi e variabili, post riclassificazione nel caso si verifichi la condizione di cui alla lettera b) del comma 3.3 dell'art. 3 dell'MTR ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.1 dell'art. 3 dell'MTR:

$\sum TF_a$ (costi fissi)	€	79.420
$\sum TV_a$ (costi variabili)	€	88.718
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale)	€	168.138

Verifica condizione di cui comma 3.1 dell'art. 3 dell'MTR post riclassificazione costi fissi e variabili:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_a - 1} = \frac{€ 88 718,00}{€ 89 223,00} \leq 1,2$$

$\sum TV_a$	€	88.718
$\sum TV_a - 1$	€	89.223
$\frac{\sum TV_a}{\sum TV_a - 1}$		0,99
Verifica		Positiva

Come indicato nel manuale di trasmissione del PEF 2021 il valore delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2020 è un puro valore di input e il PEF deve essere calcolato al lordo delle stesse.

Di seguito si indicano i valori al netto delle componenti di cui sopra che saranno coperte con le entrate tariffarie.

$\sum TF_a$ (costi fissi)	€	79.420
$\sum TV_a$ (costi variabili)	€	88.718
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale)	€	168.138

Ciclo integrato RU	Input dati	Ambito tariffario/Comune di AVIATICO		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	14.584	-	14.584
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	3.468	-	3.468
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	30.163	-	30.163
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	31.758	1.843	33.601
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	1.457	-	1.457
Fattore di Sharing b	E	0,6	0,6	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	874	-	874
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	3.626	-	3.626
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CONAI}	E	3.046	-	3.046
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,22	0,22	-
Numero di rate r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	9.394	9.394
TV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	76.059	11.238	87.297
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	-	37.341	37.341
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	12.485	12.485
Costi generali di gestione CGG	G	6.288	5.789	12.077
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	G	-	-	-
Costi comuni CC	C	6.288	18.274	24.562
Ammortamenti Amm	G	3.007	-	3.007
Accantonamenti Acc	G	-	10.161	10.161
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	10.161	10.161
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	2.389	-	2.389
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	5.396	10.161	15.557
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,22	0,22	-
Numero di rate r	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	740	740
TF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	11.684	80.515	92.199
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
TV_v = TV_v + TF_v	C	87.743	77.753	165.496
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV,2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV,2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	-	-	-
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	1.427	1.427
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	-	1.427	1.427
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	-	-	-
TV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	76.059	12.665	88.724
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF,2021}	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	1.221	1.221
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	-	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	-	1.221	1.221
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	-	-	-
TF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	11.684	81.736	93.420
TV_v = TV_v + TF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	87.743	94.401	182.144
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			76,10%
q ₀₋₂ kg	G			676,301
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			24,47
fabbisogno standard €/cent/kg	E			30,16
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E			-0,4
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E			-0,28
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E			-0,1
totale y	C	0	0	-0,78
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1	1	0,22
Verifica del limite di crescita				
r _{PEF}	MTR			1,7%

coefficiente di recupero di produttività X_p	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_p	E				0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_p	E				0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				1,6%
$(1+\rho)$	C				1,016
ΣT_p	C				168.138
ΣTV_{p-1}	E				89.223
ΣTF_{p-1}	E				76.298
ΣT_{p-1}	C				165.521
$\Sigma T_p / \Sigma T_{p-1}$	C				1,0158
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				168.138
delta ($\Sigma T_p - \Sigma T_{max}$)	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV_p	E				88.718
Riclassifica TF_p	E				79.420

Attività esterne Ciclo integrato RU	G				-
--	----------	--	--	--	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C				-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C				-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C				-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RC)	C				-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C				-

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 $RC = RCTV + RCTF$	C				-
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C				-